



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Gaeta

ORDINANZA n. 87 / 2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/98 del 26.02.1998 e successive modifiche di disciplina degli ormeggi nel Porto di Gaeta;
- VISTA** l'ordinanza n. 32/13 in data 9 maggio 2013 che ha modificato la disciplina degli accosti alla luce degli attuali fondali del porto di Gaeta;
- VISTA** l'ordinanza n. 236/64 in data 10.08.1964 "Disciplina del Traffico Petrolifero e delle altre merci infiammabili ed esplosive" e ss.mm.ii. [disciplina le operazioni presso il Pontile Petroli E.N.I.].
- VISTI** gli atti d'ufficio che afferiscono ai lavori di potenziamento del porto commerciale di Gaeta;
- VISTE** le risultanze delle riunioni tenutesi in data 25 luglio e 14 ottobre 2013 presso la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta, alla quale hanno preso parte rappresentanti dell'Autorità Portuale di Gaeta e dei servizi tecnico – nautici;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA:** la necessità di procedere alla parziale modifica ed integrazione dei precedenti provvedimenti ordinatori in materia, al fine di dare una più compiuta regolamentazione alla disciplina degli accosti nel porto di Gaeta;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che l'Ordinanza n. 32/13 del 09.05.2013 di disciplina degli ormeggi nel Porto di Gaeta è così modificata:

Articolo 1

Le definizioni di "testata" e "radice" presenti nel corpo dell'articolo 2 sono da considerarsi come di seguito:

- Testata: dallo spigolo che unisce la Banchina Cicconardi alla Banchina Salvo d'Acquisto;
- Centro banchina: il tratto di banchina compreso tra la "testata" e la "radice";
- Radice: l'estremità Nord della Banchina Cicconardi (estremità lato Formia);

Articolo 2

L'articolo 3 è così sostituito:

L'articolo 19 ("Uso dei Rimorchiatori") dell'Ordinanza 06/98 in data 26.02.1998 e ss.mm.ii. è così integrato:

1. Le prescrizioni per l'uso dei rimorchiatori sono quelle indicate negli Annessi I, II, III, IV e V, facenti parte integrante del presente provvedimento.
2. I limiti di cui agli Annessi I, II, III, IV e V sono da intendersi quali limiti minimi al di sotto dei quali non è possibile derogare. L'eventuale utilizzo di rimorchiatori supplementari sarà a discrezione del Comandante della nave in relazione al pescaggio nave ed alle condizioni metereologiche in atto, dandone comunicazione a questa Capitaneria di Porto.

Articolo 3

L'allegato 1 alla presente Ordinanza diviene parte integrante dell'Ordinanza n. 32/13, all'interno della quale viene inserito come Annesso V.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno puniti a norma degli articoli 1174, 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 171/2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Gaeta, della sede di Gaeta dell'Autorità Portuale di Civitavecchia.

Gaeta, 22 OTT. 2013

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Cosimo NICASTRO



ORMEGGIO/DISORMEGGIO PONTILE PETROLI

<u>Tipo di nave</u>	<u>Rimorchiatori in ingresso</u>	<u>Rimorchiatori in uscita</u>
Nave monoelica	Fino a 90 metri: n. 1 (uno) rimorchiatore (facoltativo se <1600 GT)	1 (uno) (facoltativo se <1600 GT)
	Da 90,01 a 150 metri: n. 2 (due) rimorchiatori	1 (uno)
	L≥150 metri: n. 3 (tre) rimorchiatori	2 (due)
Nave bielica e/o con bow thruster	Fino a 90 metri: n. 1 (uno) rimorchiatori (facoltativo se <1600 GT)	1 (uno) (facoltativo se <1600 GT)
	Da 90,01 a 150 metri: n. 1 (uno) rimorchiatore	1 (uno)
	L≥150 metri: n. 2 (due) rimorchiatori	1 (uno)